



# **COMUNE DI FELINO**

**Provincia di Parma**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/10/2004  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2011  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/06/2022

## **Art. 1**

### **Finalità e oggetto**

Il Comune di Felino promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio comunale. A tal fine, il Comune si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

- a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro;
- b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese;
- c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa;
- d) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della paese e del territorio.

Il Comune di Felino promuove il metodo della concertazione con i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali sulle decisioni da assumere

## **Art. 2**

### **Consulta del Commercio**

La Consulta è il momento di incontro tra Amministrazione Comunale e Commercianti e costituisce quindi il "luogo" privilegiato in cui attuare il metodo della concertazione per discutere i problemi inerenti il commercio nel territorio comunale e creare le condizioni per un suo sviluppo secondo le finalità elencate nell'art. 1.

Il presente Regolamento stabilisce i compiti e disciplina il funzionamento della Consulta.

## **Art. 3**

### **Compiti della Consulta**

Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) contribuire nella elaborazione dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale del centro storico e delle aree di servizio consolidate;
- b) promuovere e coordinare le iniziative organizzate dai commercianti e dal Comune per stilare annualmente un programma di massima degli eventi;
- c) tenere i contatti con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative in sede locale, le organizzazioni dei consumatori, sindacali e le organizzazioni di volontariato;
- d) contribuire nella realizzazione di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

## **Art. 4**

### **Membri della Consulta**

La Consulta è composta da rappresentanti dei Commercianti e dell'Amministrazione Comunale, in particolare:

- a) dal Sindaco in qualità di invitato permanente, dall'Assessore con delega al commercio da un consigliere di maggioranza e da massimo due consiglieri scelti tra i gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale (scelti per sorteggio se i gruppi sono superiori a due);
- b) dieci membri scelti tra tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali operanti nel territorio comunale con almeno un titolare per ogni frazione.

## **Art. 5**

### **Sedute della Consulta**

La Consulta si riunisce ogni qual volta si ravvisi la necessità di provvedere ai compiti di cui all'art. 3.

E' convocata dal Presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Vicepresidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione delle sedute avverrà mediante e-mail almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione.

La nota di convocazione con l'ordine del giorno è pubblicata sul sito istituzionale del Comune in specifica sezione destinata alle attività produttive.

Le sedute sono pubbliche e si svolgono presso un locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale oppure possono essere svolte on line su piattaforma messa a disposizione del Comune.

Alle sedute della Consulta possono essere invitati e quindi intervenire tecnici, rappresentanti delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative in sede locale, delle organizzazioni dei consumatori e sindacali e delle organizzazioni di volontariato e tutti coloro che a giudizio del Presidente o dei componenti la Consulta possono fornire un valido contributo al problema/argomento in discussione.

## **Art. 6**

### **Validità delle sedute**

Le decisioni da riportare nel verbale sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli astenuti non sono computati.

I verbali sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Vicepresidente della Consulta, e pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella specifica sezione destinata alle attività produttive, al fine di garantirne la massima diffusione.

## **Art. 7**

### **Funzioni del Presidente**

Assume la carica di Presidente della Consulta l'Assessore con delega al commercio.

Il Presidente della Consulta esercita le seguenti funzioni:

- a) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta;
- b) assicura il puntuale riscontro delle decisioni della Consulta;
- c) controlla la stesura del verbale delle sedute.

## **Art. 8**

### **Funzioni del Vicepresidente**

Il Vicepresidente della Consulta deve essere scelto tra i rappresentanti dei commercianti, nella prima seduta in cui è convocata la Consulta.

Il Vicepresidente svolge le funzioni spettanti al Presidente quando quest'ultimo è assente o impedito temporaneamente.

## **Art. 9**

### **Durata in carica dei membri**

Il Presidente ed i membri del Consiglio Comunale decadono alla scadenza del mandato del Sindaco, mentre i dieci membri rappresentanti dei commercianti e degli artigiani e quindi il vicepresidente vengono eletti ogni tre anni.

I criteri e le modalità d'individuazione dei componenti saranno definiti, su proposta dell'Assessore competente, ed approvati nel corso della prima assemblea della Consulta alla quale sono invitati a partecipare i titolari di attività commerciali e artigianali del territorio comunale.

\* \* \* \* \*